

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 5/2010

Alle PREFETTURE-UTG

(ad esclusione del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e
Valle d'Aosta)

LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province e delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Premessa

L'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali prevista dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, n. 5, e dall'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004. Viene stabilito, inoltre, che in caso di insufficienza dei fondi, il contributo è ripartito in misura proporzionale.

Di conseguenza, il sistema per il 2010 riproduce le stesse modalità dell'anno 2009, salvo le novità nei confronti delle comunità montane approfondite al successivo paragrafo 4.

2. Modalità di compilazione e trasmissione.

La richiesta del contributo da parte di tutti gli enti interessati, con l'esclusione delle comunità montane, dovrà avvenire, come per gli anni passati, mediante compilazione di un certificato.

Nel certificato, sempre con riferimento all'anno 2009, gli enti debbono indicare gli elementi informativi del personale interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l'aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo - relativo all'anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale, nonché l'ammontare del contributo richiesto.

I responsabili del servizio assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l'esattezza dei dati riportati.

Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono tenuti ad utilizzare il modello di certificato allegato alla presente circolare consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione "Le Circolari e i decreti" alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl5-10.html>.

Gli enti dovranno trasmettere i certificati, in un originale ed una copia, alla Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine del 30 aprile 2010.

E' il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione dei certificati comporteranno l'esclusione dell'ente dal pagamento del contributo per il corrente esercizio finanziario. In tal caso la certificazione verrà presa in esame nell'esercizio successivo compatibilmente con la disponibilità di risorse stanziata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli enti che non hanno personale collocato in distacco sindacale non vi è alcun obbligo di presentazione di certificazione negativa.

3. Adempimenti delle Prefetture-UTG

Una volta acquisito i certificati, codeste Prefetture-UTG, dopo aver esperito un controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione, trasmetteranno a questo Ministero – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali, i certificati stessi in un unico plico entro il 31 maggio 2010.

La certificazione da trasmettere a questo Ufficio dovrà essere in originale. Non verranno prese in esame copie di certificati.

Per eventuali chiarimenti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Sig.ra Silvia Ricotta allo 06/46548158 silvia.ricotta@interno.it o alla Sig.ra Daniela Secondini allo 06/46548156 daniela.secondini@interno.it.

La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica. Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti interessati copia della presente circolare e dell'allegato modello.

4. Chiarimenti sull'assegnazione del contributo

Si coglie l'occasione per fornire opportuni chiarimenti in merito ad alcune problematiche sollevate dagli enti beneficiari riguardo l'assegnazione del contributo di che trattasi.

Il primo aspetto da chiarire riguarda il dispositivo di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ed il significato da attribuire alla terminologia adoperata dal legislatore.

La legge 5/1997 prevede, infatti, un contributo per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali mentre nel caso in questione si ritiene che il rimborso statale faccia riferimento all'istituto del distacco sindacale. Infatti, è da supporre, a tal proposito, che il legislatore nel volersi fare carico della particolare situazione dei comuni dove presta servizio personale con incarichi sindacali, ha inteso far riferimento proprio alla fattispecie del distacco sindacale, anziché a quella dell'aspettativa sindacale. Peraltro, dall'esame delle varie norme che

disciplinano il collocamento in aspettativa sindacale del lavoratore (art. 31 legge 20/5/1970, n. 300; art. 12 e 17 CCNLPub 15/1998 ecc.) emerge che il lavoratore può fruire di aspettativa sindacale non retribuita. L'aspettativa sindacale non retribuita è coperta solo da contribuzione figurativa, mentre solo il distacco sindacale è retribuito (cfr. artt. 5 e 12 CCNQ 7 agosto 1998).

In questo caso, pertanto, ci sarebbe contraddizione nel prevedere un contributo per una spesa che non viene sostenuta da parte dell'ente.

Il secondo punto attiene alla possibilità di inserire nella certificazione prodotta il costo relativo alle varie giornate di permesso sindacale usufruito dal personale nel corso dell'anno.

Si ribadisce, a tal riguardo, che il contributo viene corrisposto unicamente per la spesa sostenuta per il personale collocato in distacco sindacale mentre non verrà preso in esame il costo per i vari permessi sindacali usufruiti dal personale, fattispecie che non rientra nel distacco sindacale.

Circa alcune questioni sollevate riguardo le IPAB si rappresenta che il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ha disciplinato il riordino delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza prevedendo la trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con personalità giuridica di diritto pubblico oppure la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica di diritto privato.

In merito si comunica che il contributo sarà erogato solo alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e non alle Istituzioni di assistenza e beneficenza che si sono privatizzate.

Infine, come si evince dall'esame della legge 5/1997 le comunità montane risultano incluse tra gli enti beneficiari del contributo erariale. A tal riguardo occorre tener presente che l'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto quanto segue: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane".

Per effetto di detta disposizione, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, alle comunità montane non verrà più assegnato il contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

E' opportuno segnalare che i dati certificati dagli enti verranno verificati avvalendosi degli elementi in possesso del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni.

Roma lì, 5 marzo 2010

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)